

DETERMINA DIRIGENZIALE
N. 163 DEL 20/12/2018
AREA ANAGRAFICA CERTIFICATIVA
REGISTRO IMPRESE

OGGETTO: iscrizione d'ufficio della cancellazione degli indirizzi PEC di societa' e imprese individuali inattive/anomale/non valide – avvio del procedimento.-

IL CONSERVATORE

VISTI l'art. 16, commi 6 e 6bis del D.L. n. 185/2008 e l'art. 5, comma 2 del D.L. n.179/2012, che impongono l'obbligo alle imprese costituite in forma societaria e alle imprese individuali di iscriversi al Registro delle Imprese il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);

VISTA altresì la direttiva del Ministero dello Sviluppo Economico d'intesa con il Ministero della Giustizia del 27 aprile 2015, secondo la quale l'iscrizione dell'indirizzo PEC è legittimamente effettuata solo se lo stesso è nella titolarità esclusiva delle imprese, per le quali è previsto altresì l'obbligo di mantenere attiva la casella di posta elettronica certificata;

VERIFICATO che, ai sensi della citata direttiva, l'Ufficio del Registro delle imprese controlla periodicamente con modalità automatizzate gli indirizzi PEC iscritti al fine di avviare, previo contraddittorio con le imprese interessate, un procedimento di cancellazione d'ufficio degli indirizzi relativi a caselle di posta non attive e/o iscritti sulla posizione di due o più imprese o non univocamente ed esclusivamente riconducibili alla posizione di un'unica impresa;

VALUTATO di poter ricondurre tale fattispecie alla procedura delineata dall'art. 2190 c.c., in quanto trattasi di iscrizione di cancellazione di indirizzo PEC non richiesta da parte dei soggetti interessati, e pertanto, di invitare le imprese a regolarizzarsi per poi eventualmente, decorso inutilmente il termine assegnato, chiedere che il Giudice del Registro si pronunci con Decreto;

RILEVATO che dal controllo effettuato da Infocamere S.c.p.a. incrociando i dati degli indirizzi PEC iscritti nel Registro delle imprese e i dati presenti sul portale INI PEC risulta un numero rilevante di imprese nei cui confronti va' avviato il procedimento di cancellazione d'ufficio in quanto i relativi indirizzi PEC iscritti evidenziano delle anomalie (non univoci, revocati e non validi);

VISTO l'art. 8 comma 3 della legge n. 241/1990, ai sensi del quale, qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a comunicare l'avvio del procedimento mediante forme di pubblicità

idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima;

CONSIDERATO pertanto che la notizia dell'avvio del procedimento, ai sensi dell' art. 8 della L. n. 241/1990, può avvenire nel rispetto dei principi di efficacia e trasparenza utilizzando modalità meno onerose e più semplici della raccomandata r.r.;

VISTO l'art. 32, comma 1, della L. 69/2009, secondo il quale gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte degli enti pubblici obbligati;

RITENUTO che la pubblicazione dell'avvio dell'iter della cancellazione d'ufficio della PEC, per **GIORNI TRENTA**, nell'Albo camerale on line del sito internet istituzionale dell'Ente, costituisca un congruo termine, al fine di consentire la massima diffusione della notizia dell'avvio del procedimento, ai sensi e per gli effetti del più volte citato art. 8 comma 3 L. 241/1990;

D E T E R M I N A

di dare avvio ai sensi dell'art. 2190 c.c. al procedimento di iscrizione d'ufficio della cancellazione degli indirizzi PEC iscritti al Registro imprese che alla data di adozione del presente provvedimento risultino essere nella seguente condizione:

indirizzi PEC relativi a caselle non attive (revocate/non valide);

indirizzi PEC multipli, in quanto iscritti sulla posizione di due o più imprese;

indirizzi PEC multipli in quanto riconducibili al professionista;

di individuare, nel rispetto della più volte citata direttiva MISE, nelle imprese elencate negli allegati A, B e C, parti integranti della presente determinazione, i destinatari dei suddetti procedimenti di iscrizione d'ufficio della cancellazione degli indirizzi PEC, non rispondenti ai requisiti indicati in premessa quali elementi essenziali per la validità dell'iscrizione nel Registro Imprese.

Di procedere alla notificazione alle imprese dell'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio delle PEC di cui al punto precedente mediante la pubblicazione dei relativi elenchi, parti integranti della presente Determinazione, sul sito internet istituzionale dell'Ente, per **GIORNI TRENTA**, ai sensi dell'art. 8, comma 3, L. 241/1990.

IL CONSERVATORE

Dott. Alfio Pagliaro